



Decreto n° 0230 / Pres.

Trieste, 4 dicembre 2014

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 APRILE 2004, N. 132 (REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 147 E 148 DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2002, N. 2 (DISCIPLINA ORGANICA DEL TURISMO) E SUCCESSIVE MODIFICHE, IN MATERIA DI OPERATORI PER LA PREVENZIONE, SOCCORSO E SICUREZZA SULLE PISTE DI SCI).

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 04/12/2014

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 04/12/2014

DANIELE BERTUZZI

in data 04/12/2014

Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modificazioni ed integrazioni, recante al Titolo IX, Capo I, la disciplina delle attività professionali di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, come modificata con la legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo);

Viste, in particolare, le seguenti disposizioni della menzionata legge regionale 2/2002:

- l'articolo 144 che istituisce quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci;
- gli articoli 145, commi da 1 a 4, e 146 che regolano l'esercizio della professione di "Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza" sulle piste di sci, individuando e definendo le figure professionali di "Soccorritore", "Pattugliatore" e "Coordinatore di stazione" sulle piste di sci, e subordinano l'iscrizione al relativo albo professionale, previo conseguimento dell'abilitazione tecnica, come previsto all'articolo 147, comma 1, mediante la frequenza di corsi teorico-pratici formativi ed il superamento dei relativi esami finali di fronte ad una Commissione esaminatrice;
- l'articolo 145, comma 4 bis, ai sensi del quale l'attività di istruttore per l'insegnamento ai corsi teorico-pratici di abilitazione tecnica cui all'articolo 147 è subordinata all'iscrizione al registro degli istruttori accreditati istituito presso il Collegio che può intervenire previo conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di istruttore di cui all'articolo 147, comma 1 bis;
- l'articolo 147, comma 1, ai sensi del quale l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami di fronte ad una commissione nominata ai sensi dell'articolo 148;
- l'articolo 147, comma 1 bis, ai sensi del quale l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di istruttore si consegue mediante la frequenza di corsi per istruttori organizzati dal Collegio e il superamento dei relativi esami, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 148;
- l'articolo 148 ai sensi del quale, con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Collegio, sono disciplinati tra l'altro i requisiti di ammissione, le modalità di svolgimento e le materie di insegnamento dei corsi di abilitazione e aggiornamento professionale, le modalità di svolgimento dell'esame finale e la composizione della relativa commissione giudicatrice nonché le caratteristiche e le modalità di utilizzo della divisa, dello stemma e del tesserino di riconoscimento rilasciati agli iscritti all'albo, le modalità e i presupposti per la sospensione o la decadenza dell'iscrizione all'albo per mancata frequenza o superamento dei corsi di aggiornamento professionale ed ogni altro aspetto necessario per l'applicazione della legge regionale 2/2002;

Richiamato il proprio decreto 23 aprile 2004, n. 0132/Pres. (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci), recante tra l'altro, la disciplina dei requisiti di

ammissione, delle materie di insegnamento e delle modalità di svolgimento dei predetti corsi formativi di abilitazione tecnica e di aggiornamento professionale;

Ritenuto necessario apportare alcune modifiche al regolamento di esecuzione emanato con proprio decreto n. 0132/Pres./2004, in particolare al fine di:

- adeguare il testo esistente alle modifiche intervenute con la menzionata legge regionale 4/2013 in materia di registro degli istruttori accreditati istituito presso il Collegio;
- adeguare la composizione della commissione giudicatrice per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione;
- apportare variazioni al limite massimo giornaliero previsto per il finanziamento di compensi e vitto e alloggio degli istruttori e degli altri docenti;

Vista la nota di data 19 novembre 2014 (ad prot. 88566/PROD/TUR di data 20 novembre 2014) con la quale il Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci, ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge regionale 2/2002, ha espresso parere favorevole in merito alle modificazioni da apportare al Regolamento di esecuzione emanato con proprio decreto n. 0132/Pres./2004, in esito alla nota prot. n. 87299/PROD/TUR di data 18 novembre 2014;

Visto il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 132 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci)";

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2014, n. 2290;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 132 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -